



PER 2004 CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luigi Ardiccioni
Direttore

Deliberazione n. 617
Riunione del 17 DIC. 2004

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU


FIWuK

NUOVO STATUTO FEDERALE

- ai sensi del D.Lgs. 242/99 ;
- ai sensi del Nuovo Statuto Coni del luglio 2004;

APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modena 5 dicembre 2004



Titolo I LA FEDERAZIONE

Art.1- COSTITUZIONE

- 1) La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (F.I.Wu.K.) - di seguito denominata FIWuK, è costituita dalle Società Sportive Affiliate, Gruppi Sportivi Militari e Associazioni Sportive Dilettantistiche, che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva del Wushu . La FIWuK in qualità di disciplina sportiva associata al CONI, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 15/04 .
- 2) La FIWuK è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale ed è ispirata al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nel rispetto del principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico di seguito chiamato CIO.

Art. 2 DURATA E SEDE

- 1) La durata della FIWuK è illimitata.
- 2) La FIWuK ha sede legale in Roma.

Art. 3 SCOPI E FINI

- 1) La FIWuK non persegue fini di lucro.
- 2) Lo sport del Wushu Kung Fu viene praticato nelle seguenti discipline:
 - Wushu Kung Fu moderno, per tutti gli stili e forme libere o codificate;
 - Wushu Kung Fu tradizionale, per tutti gli stili di origine e provenienza cinese;
 - Taijiquan, per tutti gli stili di Taiji (o Taichi) moderni o tradizionali, e Tuei shou ;
 - Sanshou (o Sanda) e Qingda (combattimento libero cinese a contatto pieno o leggero);
 - Qigong.
 - Shuaijiao (lotta cinese).
- 3) I fini istituzionali della FIWuK sono :
 - sviluppare l'attività agonistica, finalizzata anche all'attività internazionale;
 - sviluppare l'attività sportiva a carattere promozionale, promuovere la massima diffusione del Wushu, in ogni sua forma ed in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
 - attuare i principi stabiliti dal CONI per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti ;
 - attuare programmi di formazione ed aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali;
 - selezionare e preparare la Squadra Nazionale.



Art. 4 RAPPORTI NAZIONALI


La FIWuK è riconosciuta, ai fini sportivi, dal CONI, in qualità di Disciplina Sportiva Associata al CONI medesimo. E' la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale del Wushu Kung Fu su tutto il territorio nazionale, ed a rappresentare l'Italia all'estero. Gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI medesimo. Tutta l'attività Federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e dal Regolamento antidoping del CONI che si accetta incondizionatamente .

Art. 5 RAPPORTI INTERNAZIONALI

- 1) La FIWuK è Membro fondatore della European Wushu Federation (E.Wu.F.), che disciplina il Wushu nel Continente Europeo.
- 2) La FIWuK è Membro fondatore della International Wushu Federation (I.Wu.F), che disciplina il Wushu nei cinque Continenti, e che ai sensi dell'art.29 della Carta Olimpica è stata riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico con Delibera nr. 10407/99.
- 3) L'attività della FIWuK si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.Wu.F. e della E.Wu.F., in conformità ai principi della Carta Olimpica ed alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del CONI .

Art.6. – SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI SPORTIVI

- 1) Possono essere affiliate alla FIWuK le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi (Gruppi Sportivi Militari) che praticano l'attività sportiva promozionale ed agonistica di cui all'art.1.
- 2) Le Società, Associazioni ed Organismi Sportivi di cui al primo comma e che di seguito verranno indicati come Società Sportive, sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale della FIWuK, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli effetti della domanda di affiliazione o riaffiliazione decorrono dal giorno in cui la documentazione e la ricevuta del versamento pervengono alla Segreteria Federale, salvo il successivo riconoscimento da parte del Consiglio Federale. In caso di mancato riconoscimento ogni diritto conseguito sulla base della affiliazione decade con effetto retroattivo. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIWuK .
- 3) I Gruppi Sportivi Militari dell'Esercito, Marina, Aeronautica, dei Carabinieri, Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, delle Polizie Municipali ed Istituti di Vigilanza Armata, firmatari di apposite convenzioni con il CONI,



possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto Federale Fiwuk anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società sportive .

- 4) Le domande di affiliazione sono accolte dal Consiglio Federale purché: le Società, Associazioni ed Organismi di cui sopra rispondano ai requisiti previsti dall'art. 90 della l. 289/02, così come modificato dalla legge 128/04, e dall'art. 29 dello Statuto del CONI, ed in particolare :
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale;
 - b) non abbiano finalità di lucro.
- 5) Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società Sportive accettano ad ogni effetto, per se e per i propri tesserati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento di lotta al Doping del CONI, e tutti i Regolamenti e le delibere emanati dal Consiglio Federale.
- 6) Gli Statuti delle Società Sportive o di altro Affiliato in genere e le eventuali modifiche nonché i regolamenti interni e le relative variazioni devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale medesimo, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 7) Conformemente alle direttive del CONI, qualora una Società Sportiva si costituisca come Società di capitali ed intenda chiedere l'affiliazione o la riaffiliazione, deve prevedere nel proprio Statuto, pena l'irricevibilità della relativa domanda, il reinvestimento degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva., La FIWuK al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal precedente comma, può effettuare ispezioni o acquisire i Bilanci delle dette Società ed ogni altra opportuna documentazione.
- 8) Ai fini della ripartizione del voto tra le tre componenti dell'Assemblea , il voto di base equivale a 10.
- 9) Acquisiscono il diritto al voto di base le Società Sportive che :
 - a) abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) abbiano effettuato con carattere continuativo, nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali .L'elettorato attivo è riconosciuto agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività .
- 10) La classifica generale delle Società Sportive, ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, viene redatta considerando i risultati agonistici conseguiti dagli Atleti della Società Sportiva nell'anno agonistico precedente la data di celebrazione dell'Assemblea. Per risultato agonistico si intende quello conseguito con la



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luigi Ardiccioni
Direttore

partecipazione a qualsivoglia Campionato, sia Regionale che Nazionale o Gara di cui all'art. 16, comma 15, inseriti nel calendario ufficiale della Federazione. Viene altresì redatta tenendo conto degli ulteriori voti plurimi attribuiti, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 16, co.20, alle Società organizzatrici dei Campionati Nazionali nell'anno precedente la celebrazione dell'Assemblea;

- 11) Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:
70% Presidente della Società o suo Delegato;
20% Rappresentante Societario degli Atleti;
10% Rappresentante Tecnico;
- 12) Nell'ipotesi in cui la Società Sportiva detenga il solo voto di base, 7 voti spetteranno al Suo rappresentante, 2 voti a quello degli Atleti ed 1 voto a quello dei Tecnici;
- 13) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'Affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti al comma 4 del presente articolo;
 - e) radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;
 - f) prolungata inattività per un periodo non inferiore a due anni .
- 14) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIWuK ed agli altri affiliati. I componenti del Consiglio direttivo della Società in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti delle società morose cessate non possono ricoprire analoghe cariche in altre società affiliate alla FIWuK fino a che i debiti della società cessata non siano estinti.
- 15) La cessazione di appartenenza alla FIWuK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 16) Avverso il diniego o la revoca dell'Affiliazione è possibile ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art.7 comma 5 lettera n) dello Statuto dell'Ente. La Giunta Nazionale si pronunzia sui ricorsi di cui sopra previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.



ART. 7- RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

- 1) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ART. 8- DIRITTI DEGLI AFFILIATI


- 1) Le società sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee in conformità alle norme statutarie e regolamentari;
 - b) di concorrere all'organizzazione dei Campionati e delle altre manifestazioni federali;
 - c) di partecipare all'attività agonistica, amatoriale e promozionale;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dal CONI e dalla FIWuK;
 - e) di fregiarsi del simbolo della E.Wu.F e della I.Wu.F., quali affiliati alla FIWuK.

ART. 9 DOVERI DEGLI AFFILIATI.

- 1) Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare ai propri tesserati lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali.
- 2) Le Società sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della Rappresentativa Nazionale.
- 3) E' fatto divieto agli Affiliati di esprimere, attraverso la Stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di Dirigenti, Ufficiali di Gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. E' fatto altresì divieto agli affiliati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla FIWuK, dalla I.Wu.F. o dalla E.Wu.F.

ART. 10 I TESSERATI

- 1) Le persone fisiche che fanno parte della FIWuK sono:
 - a) gli Atleti Agonisti tramite le Società affiliate;
 - b) gli Atleti non Agonisti tramite le Società affiliate;
 - c) i Dirigenti federali centrali e periferici;
 - d) i Dirigenti sociali, tramite le società affiliate;
 - e) i Tecnici Sportivi tramite le Società affiliate;
 - f) gli Ufficiali di Gara;
 - g) i Soci delle Società Sportive affiliate;
 - h) i Medici federali;
 - i) i Medici sociali, tramite le società affiliate;
 - l) il Presidente Onorario ed i Membri d'onore.



- 2) Il tesseramento delle persone di cui alle lettere a), b), d), e), g), i) decorre dal momento dell'accettazione della domanda di Affiliazione o di Riaffiliazione della società di appartenenza.
- 3) Il tesseramento delle persone di cui alla lettera c) ed h) decorre dal momento dell'elezione o della nomina.
- 4) Il tesseramento degli Ufficiali di Gara decorre dall'iscrizione nei rispettivi ruoli.
- 5) Il tesseramento delle persone di cui alla lettera l) decorre della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

ART. 11 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

- 1) Il tesseramento ha durata annuale e deve essere rinnovato nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Organico.
- 2) Il vincolo sportivo per gli Atleti Agonisti e Non Agonisti non può avere durata superiore ad 1 anno. Le modalità di svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico;
- 3) Gli effetti del tesseramento cessano nei seguenti casi :
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - b) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento ;
 - c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali ;
 - d) nei casi previsti dall'art.6 comma 13 .
- 4) Non possono essere tesserati coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

ART. 12 - DIRITTI DEI TESSERATI

I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
- b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla FIWuK in materia;
- c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche federali.

ART. 13 - DOVERI DEI TESSERATI.

- 1) I Tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Federali, ed all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1270 del 15.07.2004, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni .



- 2) Gli Atleti selezionati per la Squadra Nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIWuK, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 3) E' fatto divieto ai Tesserati di esprimere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di dirigenti, ufficiali di gara ed altri tesserati, o nei riguardi della Federazione. E' fatto altresì divieto ai tesserati di attribuirsi, anche a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, titoli, qualifiche, meriti o risultati sportivi non conformi a quanto risultante dagli albi federali, o conseguiti presso organizzazioni o nel corso di gare sportive non riconosciute dalla FIWuK, dalla I.Wu.F. o dalla E.Wu.F.

TITOLO II STRUTTURA ed ORGANIZZAZIONE


Art.14 - ORGANI FEDERALI ED ALTRE STRUTTURE.

- 1) Sono Organi Federali Centrali :
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Sono Organi di Giustizia:
 - a) la Commissione Federale d'Appello;
 - b) il Giudice Sportivo;
 - c) il Procuratore Federale.
- 3) Sono Organi Federali Periferici:
 - a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) i Comitati Regionali;
 - d) i Delegati Regionali;
 - e) i Delegati Provinciali.
- 4) Le funzioni esclusive dei suddetti Organi, così come previste dal presente Statuto, non sono delegabili.
- 5) Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la FIWuK si avvale della Segreteria Federale.
- 6) Sono Organismi Federali Centrali: La Commissione Insegnanti Tecnici, la Commissione Ufficiali di Gara, la Commissione Squadre Nazionali, la Commissione Medica, la Commissione Promozione-Ricerca e Sviluppo, la Commissione Antidoping e le eventuali altre Commissioni stabilite dal Consiglio Federale.
- 7) I compiti degli Organismi Federali sono previsti nei rispettivi Regolamenti Federali o determinati dal Consiglio all'atto della nomina.



ART. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE.

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione ed è costituita da:
 - a) Presidenti o loro Delegati
 - b) Rappresentanti degli Atleti eletti all'interno delle singole società;
 - c) Tecnici Sportivi delle Società Sportive aventi diritto di voto, di cui all'art. 6 comma 9) , eletti all'interno delle singole società;
- 2) Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, senza diritto a voto:
 - a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale
 - b) i Revisori dei Conti
 - c) gli Organi di Giustizia Federale centrale
 - d) il Segretario Generale
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Provinciali
 - f) i Delegati Regionali ed i Commissari Regionali in carica
 - g) i Componenti delle Commissioni Federali permanenti
 - h) i Candidati alle cariche elettive
 - i) i Membri Onorari della FIWuK
- 3) Le Assemblee Nazionali si dividono in:
 - a. Assemblea Nazionale Ordinaria ;
 - b. Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva ;
 - c. Assemblea Nazionale Straordinaria .
- 4) Nelle Assemblee Nazionali gli aventi diritto a voto fruiscono del numero di voti loro attribuiti nella stagione sportiva conclusa precedente la data di celebrazione dell'Assemblea stessa.
- 5) L'Assemblea Nazionale Ordinaria viene indetta con cadenza biennale dal Consiglio Federale, convocata dal Presidente e deve essere celebrata entro il 30 aprile dell'anno successivo al biennio. Quando particolari esigenze lo richiedono, previa comunicazione al CONI, l'Assemblea può essere celebrata entro e non oltre i sei mesi dalla chiusura del biennio di esercizio sociale. L'Assemblea Nazionale Ordinaria delibera su :
 - a. nomina del Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Federale;
 - b. delibera inoltre sugli altri argomenti all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva deve tenersi, per il rinnovo delle cariche, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi .
- 7) La stessa Assemblea Nazionale procede all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) il Consiglio Federale
 - c) il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti



d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

- 8) L'Assemblea Elettiva procede all'elezione delle seguenti cariche :
- a. Con votazioni separate e consecutive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli organi di cui ai punti a) – c) – d) del comma precedente;
 - b. Con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) del comma precedente, nella misura di:
 - b1) rappresentanti di Società n. 4 Consiglieri da eleggere
 - b2) rappresentanti degli Atleti n. 1 Consigliere da eleggere
 - b3) rappresentanti dei Tecnici n. 1 Consigliere da eleggere.

L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

- 9) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata :
- a) su iniziativa del Consiglio Federale nelle ipotesi previste dal presente articolo;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio federale, o da almeno la metà più uno delle associazioni o società aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti spettanti sul territorio nazionale a tutte le Società.
 - c) Sui richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nell'assemblea di categoria.

10) L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membro dello stesso o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o membri del Collegio stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi di legge, con la presenza, in 1^a convocazione, del 50%+1 degli aventi diritto al voto, in 2^a convocazione del 30%+1 degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza (la metà più uno) dei presenti o rappresentati in Assemblea;

c) delibera sullo scioglimento della FIWuK.

11) L'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.



- 12) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente.
- 13) Il comunicato di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale. All'OdG dovrà essere allegato l'elenco delle Società aventi diritto al voto ed i voti alle stesse attribuite.
- 14) In caso di Assemblea Elettiva l'elenco dei candidati dovrà essere comunicato con le modalità previste dal successivo art. 29.
- 15) La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, o con altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione, agli aventi diritto a partecipare almeno 20 giorni prima della data fissata.
- 16) I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso le Società di appartenenza e convocati loro personalmente, con raccomandata o con altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione.
- 17) Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative (di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) preclude il diritto di partecipazione delle Società Sportive e dei tesserati alle Assemblee Nazionali.
- 18) E' preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 19) I Presidenti delle Società possono delegare a rappresentarli un Consigliere Sociale in carica. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono delegare il rappresentante supplente Atleta o Tecnico nell'ambito delle Società di appartenenza.
- 20) I Presidenti possono rilasciare deleghe sola a Presidenti di società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione; in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di :
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti .
- 21) I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Art. 16 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE.

- 1) In prima convocazione ogni Assemblea Nazionale, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto.
- 2) In seconda convocazione, per ogni Assemblea Nazionale, non è previsto alcun quorum, ossia l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo i casi statutariamente previsti .




- 3) L'Assemblea in seconda convocazione deve essere celebrata almeno un'ora dopo la prima.
- 4) Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio non possono essere candidati alle cariche federali.
- 5) Il Presidente della Federazione insedia la Assemblea Nazionale e letto il verbale della Commissione Verifica Poteri, che deve indicare il numero degli aventi diritto a voto con il numero dei voti presenti, dichiara aperta l'Assemblea.
- 6) Aperta l'Assemblea il Presidente Federale invita i rappresentanti aventi diritto a voto ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea.
- 7) Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale. In caso di assenza il Segretario sarà nominato dall'Assemblea.
- 8) La Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Federale mentre la Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea. Entrambe le Commissioni devono essere composte da almeno 3 membri.
- 9) Nelle Assemblee Nazionali e Regionali i voti plurimi, in aggiunta al voto base pari a 10, vengono assegnati secondo i seguenti criteri :
 - Si considera la graduatoria stilata sulla base dei punteggi acquisiti nell'attività agonistica dell'anno sportivo precedente la celebrazione dell'Assemblea;
 - Alle Società classificate dal 1° al 10° posto vengono attribuiti 30 voti plurimi;
 - Alle Società classificate dall'11° al 20° posto vengono attribuiti 20 voti plurimi;
 - Alle Società classificate dal 21° al 30° posto vengono attribuiti 10 voti plurimi.Il calcolo dei voti, così come previsto nel presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.
I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
- 10) In caso di parità di punteggi acquisiti sarà attribuito alle Società lo stesso numero di voti. La classifica continuerà scalando sia le posizioni che i voti acquisiti dalle Società a pari punteggio.
- 11) Sono utili per l'acquisizione dei punteggi validi per l'attribuzione dei voti plurimi le seguenti Gare Federali iscritte nel Calendario Federale: attività di Serie A – gare nazionali ed attività di Serie B – gare regionali:
 - a) Campionato di Taolu per Forme obbligatorie;
 - b) Campionato di Sanshou;
 - c) Campionato di Taijiquan;
 - d) Campionato di Taolu per Forme tradizionali;
 - e) Campionato di Quinda;
 - f) Campionato di Tui Shou;
 - g) Campionato di Shuaijiao;
 - h) Campionato di forme base e intermedie;
 - i) Campionato di forme libere;



PER SOGNI CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luigi Ardiccioni
Direttore


- j) Coppa Italia, ove saranno attribuiti punteggi per le sole discipline ufficiali previste nei Campionati Europei e Mondiali (EWuF ed IWuF).
- k) Campionato assoluto (per il Taolu Forme obbligatorie e libere di Moderno, Taijiquan, Tradizionale e Sanshou), ove saranno attribuiti punteggi per le sole discipline ufficiali previste nei Campionati Europei e Mondiali (EWuF ed IWuF).
- 12) I punteggi acquisiti da ogni Atleta vengono assegnati alla Società per la quale è tesserato.
- 13) I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato nei Campionati Nazionali (gare di Serie A) sono i seguenti:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Discipline di cui alle lettere | a) - b), c), d), i), j), k) |
| - Atleta 1°cl. | = punti 20; |
| - Atleta 2°cl. | = punti 16; |
| - Atleta 3°cl. | = punti 12; |
| - Atleta 4°cl. | = punti 8; |
| - Atleta 5°cl. | = punti 4; |
| - Atleta 6°cl. | = punti 2. |
| Discipline di cui alle lettere | e), f), g), h) |
| - Atleta 1°cl. | = punti 10; |
| - Atleta 2°cl. | = punti 8; |
| - Atleta 3°cl. | = punti 6; |
| - Atleta 4°cl. | = punti 4; |
| - Atleta 5°cl. | = punti 2; |
| - Atleta 6°cl. | = punti 1. |
- 19) I punti da assegnare ad ogni Atleta classificato in tutti i Campionati Regionali (gare di Serie B) sono i seguenti:
- | | |
|----------------|------------|
| - Atleta 1°cl. | = punti 3; |
| - Atleta 2°cl. | = punti 2; |
| - Atleta 3°cl. | = punti 1. |
- 20) Ulteriori voti aggiuntivi, in ogni caso in misura non superiore al 20% del totale dei voti di base spettanti agli aventi diritto, possono essere attribuiti, con Deliberazione del Consiglio Federale, ai rappresentanti delle Società Sportive organizzatrici dei Campionati Nazionali (Serie A), secondo i seguenti criteri:
- per i Campionati di cui alle lettere a) - b), c), d), i), j) del precedente comma 15 n. 2 voti plurimi;
 - per gli altri Campionati n. 1 voto plurimo.
- In ogni caso le Società Sportive organizzatrici dei Campionati Nazionali non potranno avere attribuiti voti aggiuntivi, sulla base del presente comma, in misura superiore a quelli loro spettanti sulla base dell'attività agonistica svolta nell'anno di riferimento, a norma dei precedenti commi 10 e ss.



- 21) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Per l'elezione del Presidente Federale è necessario raggiungere almeno la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Risultano eletti alla carica di Consigliere Federale i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
- 22) Per le elezioni alle cariche federali in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Le maggioranze previste dal precedente comma valgono anche in caso di ricorso al ballottaggio.
- 23) Le votazioni non elettive si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, peralzata di mano e controprova o per appello nominale, identificando, nel caso non si raggiunga l'unanimità, gli aventi diritto che hanno espresso voti favorevoli, contrari ed astenuti. Successivamente al voto così espresso il Presidente dà lettura del risultato complessivo della votazione. Si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto i quali dispongono di almeno il cinquantuno per cento dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri. Anche le elezioni alle cariche federali si svolgono a voto segreto.

ART. 17 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

- 1) Il Presidente della Federazione rappresenta la FIWuK nei confronti di terzi, nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali ed ha la rappresentanza legale e processuale ad ogni effetto di legge.
- 2) Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno. Convoca altresì le Assemblee Nazionali salvo i casi previsti dal presente Statuto.
- 3) Vigila unitamente agli altri Organi competenti sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
- 4) Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 5) In caso di impedimento temporaneo o assenza temporanea, il Presidente della Federazione viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo ovvero in caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio e si provvede ai sensi dell'art.18 comma 10, lett.a) e b).
- 6) Il Presidente Federale non può essere eletto per più di 2 (due) mandati. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto una durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. In caso il



Presidente uscente, e candidato al terzo mandato, non raggiunga la maggioranza richiesta e nessun altro candidato risulti eletto, si dovranno tenere nuove elezioni alle quali lo stesso non potrà partecipare.

ART. 18 - IL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, e da 6 (sei) Consiglieri, dei quali un Consigliere Atleta ed un Consigliere Tecnico in rappresentanza delle rispettive categorie. In seno al Consiglio Federale deve comunque essere assicurata l'equa rappresentanza di atleti ed atlete.
- 2) Funge da Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale. In caso di impedimento il Consiglio assegnerà le funzioni ad un componente del Consiglio stesso.
- 3) Nella prima riunione il Consiglio Federale elegge fra i propri Membri, due Vice Presidenti; Vicario sarà il più anziano di carica federale.
- 4) Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e di amministrazione della Federazione, dirige l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare provvede a:
 - a) realizzare i fini del presente Statuto;
 - b) emanare i Regolamenti Federali e apportare le eventuali modifiche agli stessi.
 - c) indire le Assemblee Nazionali fissando il relativo ordine del giorno salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto;
 - d) conferire e revocare gli incarichi federali di sua competenza, tenendo conto che la revoca non può riguardare gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) approvare il Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - f) stilare il Calendario Gare ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - g) determinare i limiti operativi della Segreteria Generale attribuendogli tetti di spesa in riferimento ad atti di spesa di ordinaria amministrazione;
 - h) In riferimento a materia di ordinaria amministrazione tecnico organizzativa il Consiglio può delegare al suo interno singoli componenti attribuendo loro specifici compiti;
 - i) deliberare se delegato dal Consiglio Nazionale del Coni, il riconoscimento ai fini Sportivi delle Società;
 - j) deliberare sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione;
 - k) determinare le quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento; quote iscrizione albi tecnici, quote iscrizione gare, esami e corsi federali, tasse



reclamo, ed in generale gli importi riguardanti l'organizzazione e la partecipazione all'attività federale;

- l) deliberare sulle dotazioni finanziarie degli Organi periferici;
 - m) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee periferiche elettive;
 - n) nominare e revocare i Delegati Regionali e Provinciali;
 - o) nominare il Commissario Straordinario degli Organi Periferici in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - p) concedere amnistie e indulti, fissando i limiti del provvedimento;
 - q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - r) indicare il Presidente onorario da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - s) proporre i candidati alle cariche Internazionali;
 - t) nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri;
 - u) convocare le Assemblee per la costituzione dei Comitati Regionali designandone il Presidente;
 - v) nominare il Segretario Generale.
- 5) Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno.
 - 6) Il Consiglio su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti può essere convocato in seduta straordinaria.
 - 7) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
 - 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
 - 9) Il Consiglio Federale decade:
 - a) per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente;
 - b) per il venir meno nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali.
 - 10) In caso di decadenza del Consiglio Federale si procede come segue:
 - a) Impedimento definitivo del Presidente: il Consiglio Federale decade immediatamente ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell'impedimento. Le attribuzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario, che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini su indicati; nel caso di assenza del Vice Presidente Vicario subentrerà l'altro Vice Presidente o il Consigliere Federale più anziano d'età.
 - b) Dimissioni del Presidente: il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio resta in *prorogatio* per



l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;

c) Dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente. Rimane temporaneamente in carica il Presidente decaduto per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve avvenire nei termini indicati nella precedente lett. a);

d) Dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: si avrà la decadenza del Consiglio Federale ma non del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla data della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi, nei termini indicati nella precedente lett. a), per il rinnovo dei soli sei Consiglieri Federali.

11) Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale in numero non superiore a tre, subentrano nella carica il candidato o i candidati che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

12) Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari, di cui al comma precedente, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

13) Le dimissioni, che originano la decadenza degli Organi Federali, sono irrevocabili e vanno indirizzate al Segretario Generale che provvederà ad avvertire il Presidente per gli atti conseguenziali.

14) La decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente e del Consiglio Federale non ha effetti sul Collegio dei Revisori dei Conti e sugli Organi di Giustizia.


15) Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti. Ad esse partecipano obbligatoriamente i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

16) I Membri del Consiglio Federale, assenti senza giustificato motivo per 3 (tre) riunioni consecutive nell'anno solare decadono dalla carica, venendo sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto.


ART. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti FIWuK è composto da 3 Membri Effettivi e 2 Supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il CONI, in aggiunta ai membri suddetti, nomina tre propri componenti, due effettivi ed uno supplente.

2) Il Presidente del collegio è eletto dall'Assemblea.



- 3) Le candidature dei Membri elettivi del Collegio devono essere depositate presso la Segreteria Generale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea Elettiva.
- 4) Tutti i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, sia elettivi che di nomina, devono essere iscritti in uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti e Ragionieri commercialisti, o nel Registro dei Revisori Contabili, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 5) I Revisori dei Conti e gli eventuali Studi o Associazioni professionali delle quali eventualmente fanno parte non possono intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK.
- 6) In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2401 c.c. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2401 c.c. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 7) In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
- 8) Se con i Revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
- 9) I membri effettivi del collegio devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi Federali.
- 10) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.
- 11) **Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono i seguenti:**
 - a) esaminare il Bilancio Preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio d'esercizio e redige la prescritta relazione;
 - b) effettuare il controllo sulla gestione della Federazione ed il riscontro della legittimità degli atti;
 - c) esercitare il controllo contabile, e quindi accertare la regolare tenuta della contabilità e verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
- 12) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Federali e presso le strutture periferiche della FIWuK.
- 13) Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi devono essere rese immediatamente note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle



al Presidente Federale per la dovuta assunzione di provvedimenti di competenza.

- 14) Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori.
- 15) Le cause di decadenza dei Revisori dei Conti sono:
 - a) L'interdizione, inabilitazione o fallimento, e la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o anche l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) Perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - c) L'acquisto della qualità di coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Federale;
 - d) La mancata partecipazione senza giustificato motivo, alle assemblee o a due riunioni del Collegio dei Revisori o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale nel corso dell'esercizio sociale;
 - e) La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o dal Registro dei Revisori contabili.
- 16) La decadenza è pronunciata dal Consiglio federale che applicherà le norme previste dallo Statuto.

ART. 20 - LA SEGRETERIA GENERALE

- 1) La Segreteria Federale è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi Federali di Giustizia e di controllo. Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
- 2) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale.
- 3) Il Segretario Generale partecipa e stila il verbale delle Assemblee Nazionali, dei Consigli Federali, senza diritto di voto.
- 4) I compiti del Segretario Generale sono:
 - a) organizzare la Segreteria Federale coordinando l'operato del personale che la compone;
 - b) dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali;
 - c) amministrare i fondi a disposizione della FIWuK, operando nei limiti di spesa determinati dal Consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.

ART. 21- PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA .

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché dei principi derivanti

dell'Ordinamento Giuridico Sportivo dei principi di giustizia emanati dalla Giunta Nazionale, e, per quanto non espressamente previsto, dei principi del diritto processuale penale, il rispetto dell'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale), nonché il rispetto del principio di opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale;

- 2) I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali.
- 3) Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza col quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte.
- 4) Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
- 5) Le decisioni devono essere motivate, anche succintamente.
- 6) La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
- 7) Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali.
- 8) E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice, nei soli casi previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché la possibilità di revisione del giudizio. E' previsto l'obbligo di astensione del Giudice nei casi disciplinari nel Regolamento di Giustizia.
- 9) La FIWuK applica le normative CONI, recepite nel proprio Regolamento Antidoping, contro i propri affiliati e tesserati che fanno uso di sostanze e metodi vietati. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. A tal fine, ferma restando la competenza del TAS a norma del codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.
- 10) La sospensione cautelare dell'attività sportiva di persona sottoposta a procedimento può essere disposta dall'organo investito del procedimento stesso, solo a seguito di richiesta del Procuratore Federale, con provvedimento contenente la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
- 11) In caso di rinvio a giudizio conseguente all'uso di sostanze e metodi vietati la sospensione cautelare dell' incolpato è automatica.



PER COPY CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luigi Ardiccioni
Direttore

- 12) Gli Organi Federali di Giustizia hanno piena e completa autonomia rispetto agli altri Organi Federali e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio Federale.
- 13) Al fine di garantire la celerità della Giustizia Sportiva, le indagini del Procuratore Federale e i procedimenti di primo e secondo grado devono concludersi entro tre mesi, rispettivamente dall'inizio dell'indagine, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal deposito dei motivi di appello.
- 14) E' concessa la riabilitazione da parte della Commissione Federale d'Appello, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

ART. 22 - VINCOLO DI GIUSTIZIA.

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della FIWuK hanno piene e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
- 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, co.8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART 23 – SANZIONI.

- 1) Le violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti della FIWuK comportano, a carico degli affiliati e dei tesserati, le sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Agli Affiliati ed ai Tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.

ART. 24 - LA COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO.

- 1) La Commissione Federale d'Appello è composta da un Presidente, da due Membri Effettivi e da due Membri Supplenti, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, e dura in carica l'intero Quadriennio.




- 2) I Componenti della Commissione Federale d'Appello devono essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza.
- 3) I componenti la Commissione Federale d'Appello non possono intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni professionali dei quali facessero parte.
- 4) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti.
- 5) I Componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi, in caso di loro assenza.
- 6) La Commissione Federale d'Appello delibera a maggioranza dei suoi componenti.
- 7) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale.
- 8) In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all' incolpato.
- 9) La Commissione Federale di Appello può sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravissimi motivi l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, in tutto o in parte, della decisione impugnata.

ART. 25 - IL GIUDICE SPORTIVO.

- 1) Il Giudice Sportivo è Organo di giustizia di primo grado.
- 2) Il Giudice Sportivo ed il Giudice Sportivo supplente sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
- 3) Essi devono essere in possesso di laurea in Giurisprudenza.
- 4) Il Giudice Sportivo non può intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni professionali dei quali facesse parte.
- 5) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte al suo giudizio dal Procuratore Federale con provvedimento immediatamente esecutivo tra le parti, salva la facoltà della Commissione Federale d'Appello di sospenderne l'efficacia, ai sensi del precedente articolo.
- 6) Il Giudice Sportivo può richiedere al Procuratore Federale ulteriori atti istruttori ed indagini, in aggiunta a quelli già assunti, per poter meglio definire il suo giudizio.

ART. 26 - IL PROCURATORE FEDERALE.


- 1) Il Procuratore Federale ed il suo Supplente sono nominati dal Consiglio e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
- 2) Il Procuratore Federale ed il suo Supplente devono essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza.



- 3) Il Procuratore Federale non può intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni professionali dei quali facesse parte.
- 4) Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia Federali.
- 5) Il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari, a conclusione delle quali:
 - a) formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare;
 - b) oppure, provvede all'archiviazione, in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inconsistenza degli elementi raccolti per sostenere l'accusa in giudizio.
- 6) Il Procuratore Federale può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo ed ha la facoltà di presenziare, formulando proprie richieste, alle udienze della Commissione medesima, esclusa la Camera di Consiglio.
- 7) Il Procuratore Federale può proporre al Consiglio Federale, la nomina di un suo collaboratore.

ART. 27 – CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT.

- 1) Le controversie che contrappongono la FIWuK a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FIWuK o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrigazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, e delle controversie in materia di doping.
- 2) Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- 3) Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione la controversia può essere sottoposta ad istanza della FIWuK ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- 4) Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio nazionale del Coni.
- 5) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati, per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIWuK.

**ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA e COLLEGIO ARBITRALE.**

- 1) Il Collegio Arbitrale è composto da 1 Presidente e 2 Membri, entrambi in possesso di Laurea in Giurisprudenza.
- 2) I due Membri vengono nominati uno da ciascuna delle parti.
- 3) Il Presidente del Collegio viene nominato di comune accordo tra le parti. Nel caso che su tale ruolo non vi sia accordo, procederà alla relativa nomina il Presidente della Commissione Federale d'Appello, che provvederà anche alla nomina dell'Arbitro della controparte, qualora questa non vi abbia provveduto.
- 4) Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori della vertenza, con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia.
- 5) Il Lodo deve essere emesso entro novanta giorni dall'accettazione della nomina da parte del Collegio Arbitrale e depositato presso la Segreteria Generale entro i venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri, per la tempestiva notifica alle parti. Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive.

TITOLO IV ELEGGIBILITA'- PRESENTAZIONE CANDIDATURE –**Art. 29 - ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE.**

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali e sociali tutti i cittadini di Nazionalità Italiana e maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della FIWuK, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- 2) Sono eleggibili alle cariche federali centrali e periferiche le persone tesserate al momento del deposito della Candidatura. Tale requisito non è richiesto per i componenti del Collegio Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
- 3) Non possono candidarsi alle cariche federali, centrali e periferiche:
 - A) coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione;
 - B) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi vietati che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;



C) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

- 4) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, da:
 - a) Presidente Federale: nr.20 tra Presidenti/Atleti/Tecnici di diverse Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni;
 - b) Consigliere Federale: nr. 10 Presidenti di Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni;
 - c) Consigliere Atleta: nr. 10 Rappresentanti Atleti di Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni;
 - d) Consigliere Tecnico: nr. 10 Rappresentanti Tecnici di Società affiliate appartenenti ad almeno 5 Regioni.
 - e) Il Presidente ed i Consiglieri uscenti possono ricandidarsi senza necessità di proposte.
- 5) Per ogni carica federale, centrale o periferica, ogni Presidente/Atleta/Tecnico, avente diritto di voto, può proporre un solo Candidato per la carica che gli compete
- 6) I componenti degli organi Federali elettivi e di nomina, salvo i componenti degli Organi di giustizia ed i Revisori dei conti, devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3 e 4 dello Statuto del CONI, e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. I Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati nelle rispettive categorie per almeno due anni nell'ultimo decennio, e sono eletti dai Rappresentanti di ciascuna Categoria in misura di n. 1 Consigliere Atleta ed n. 1 Consigliere Tecnico.
- 7) N. 4 membri componenti il Consiglio Federale sono eletti dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto.
- 8) Le candidature alle cariche elettive devono essere depositate presso la Segreteria Generale con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'assemblea, e quindi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea Elettiva stessa.
- 9) Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica elettiva.
- 10) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dal Segretario Generale contro le cui decisioni è ammesso ricorso da parte di qualunque tesserato entro 15 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- 11) La Commissione Federale d'Appello decide sui Ricorsi, inappellabilmente 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

ART. 30 - INCOMPATIBILITA' e DURATA DELLE CARICHE FEDERALI.

- 1) Le cariche federali elettive centrali e periferiche sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica della stessa Federazione.




- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente un Organo di Giustizia, sono incompatibili con ogni altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione.
- 3) Le cariche di Presidente della Federazione e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva Nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 4) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 5) Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 gg. dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
- 6) Non sono ammessi tesseramenti con più società nell'ambito della stessa Federazione.
- 7) Tutte le cariche federali hanno durata 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico.
- 8) Le cariche cessano comunque alla scadenza del quadriennio olimpico anche nei casi siano celebrate elezioni nel quadriennio, indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi.

TITOLO V ORGANI PERIFERICI

ART. - 31 LE ASSEMBLEE REGIONALI.

- 1) Le Assemblee Regionali sono il massimo Organo della Regione, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2) Le Assemblee Regionali si dividono in:
 - Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva;
 - Assemblea Regionale Ordinaria;
 - Assemblea Regionale Straordinaria;
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive debbono svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi. Quelle non elettive debbono svolgersi con cadenza biennale, entro il 31 marzo successivo alla scadenza del biennio, per l'approvazione della Relazione sulla Gestione e comunque prima dello svolgimento delle Assemblee Nazionali.
- 4) L'Assemblea Regionale Straordinaria opera analogamente a quanto avviene nell'ambito del Assemblea Nazionale Straordinaria.
- 5) L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata:



- a) su iniziativa del Consiglio Regionale;
 - b) su richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle società aventi diritto di voto purché che detengono almeno un terzo di voti nel territorio regionale o della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto.
- 6) L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente del Comitato Regionale.
 - 7) La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a partecipare, almeno 20 gg. prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione, e deve contenere l'elenco dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno dei lavori.
 - 8) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Società e dai Rappresentanti di Atleti e Tecnici della Regione così come designati per l'Assemblea Nazionale. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale e i Dirigenti Regionali. Hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto, i rappresentanti degli organi ed i tesserati di cui al precedente art. 15, comma 2.
 - 9) Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali.
 - 10) E' preclusa la partecipazione a coloro che hanno subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
 - 11) I Presidenti delle Società possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere Sociale in carica.
 - 12) I Presidenti o i loro Delegati, possono, inoltre, rappresentare per delega:
 - 1(una) Società Sportiva oltre le 20 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 200 associazioni e società votanti.
 - 13) Ai rappresentanti di Atleti e Tecnici non possono essere rilasciate deleghe se non nelle rispettive assemblee di categoria.
 - 14) I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
 - 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, un'ora dopo, L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
 - 16) La Commissione di verifica dei poteri e la Commissione scrutinio per le votazioni sono nominate, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale.




- 17) Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 18) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione di Verifica dei Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
- 19) Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un Segretario. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
- 20) Nelle Assemblee Regionali valgono le disposizioni relative all'Assemblea nazionale per l'attribuzione del diritto di voto e la suddivisione del voto di base e dei voti plurimi nell'ambito delle tre componenti assembleari (Affiliati, Atleti, Tecnici).
- 21) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in Assemblea.
- 22) Nelle elezioni alle cariche regionali, in caso di parità si procede al ballottaggio.
- 23) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee Nazionali dettate per l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale, in quanto applicabili.

ART. 32 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività del Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
- 2) Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione, in quanto compatibili.
- 3) In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
- 4) Per le dimissioni del Presidente nonché in caso di impedimento definitivo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Statuto per il Presidente Federale.

ART. 33 - I COMITATI REGIONALI.

- 1) I Comitati Regionali sono organi della FIWuK costituiti con Delibera del Consiglio Federale nelle Regioni in cui vi siano almeno 20 (venti) Società Sportive con diritto di voto.
- 2) Nelle province autonome di Trento e Bolzano, e nella Valle d'Aosta, vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.



- 3) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio, composto da un Presidente, e da 4 (quattro) Consiglieri, dei quali un Rappresentante degli Atleti ed uno dei Tecnici della Regione .
- 4) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
- 5) I Comitati Regionali hanno il compito di:
 - a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
 - b) Stilare il calendario gare regionali.
 - c) Organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara.
- 6) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure, su richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
- 7) Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 8) Per la decadenza del Comitato Regionale e per l'integrazione dello stesso valgono in quanto applicabili le disposizioni previste dal presente statuto per il Consiglio Federale.

ART. 34- I DELEGATI REGIONALI.

- 1) I Delegati Regionali sono organi della FIWuK nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale nel caso in cui non sussistano le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.
- 2) I Delegati Regionali hanno il compito di :
 - a) coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
 - b) Stilare il calendario gare regionali.
 - c) Organizzare i corsi regionali per tecnici ed ufficiali di gara.
- 3) I Delegati Regionali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 35 - I DELEGATI PROVINCIALI.

- 1) I Delegati Provinciali sono organi della FIWuK nominati per la durata di quattro anni dal Consiglio Federale su proposta dei Presidenti dei Comitati Regionali o dei Delegati Regionali.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ORGANI SOCIETARI E COLLEGIALI
Luigi Ardiccioni
Direttore

- 2) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee per la massima diffusione dell'attività nella Provincia, secondo le direttive quadro del Consiglio Federale
- 3) I Delegati Provinciali devono inviare annualmente una relazione su quanto effettuato nell'espletamento del loro mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Art. 36- REGOLAMENTI FEDERALI.

- 1) Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari, il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping, i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto ed i Regolamenti Tecnici specifici per i diversi settori delle attività federali.
- 2) I Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 3) La Giunta Nazionale del CONI approva, ai fini sportivi, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.

ART. 37- PATRIMONIO.


- 1) Il patrimonio della FIWuK è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 38- ESERCIZIO FINANZIARIO.

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) La gestione della FIWuK spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

ART. 39- TUTELA SANITARIA

- 1) I Presidenti delle Società affiliate devono rispettare le norme statali e federali vigenti in materia di tutela sanitaria.

**ART. 40- CARICHE ONORARIE.**

- 1) L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale può nominare, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.

ART. 41- MODIFICHE ALLO STATUTO.

- 1) Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria; questa delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre all'approvazione dei competenti organi di legge con la presenza, in 1^a convocazione del 50%+1 degli aventi diritto al voto, in 2^a convocazione del 30%+1 degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza (la metà più uno) dei presenti o rappresentati in Assemblea. Le modifiche, limitatamente ai fini sportivi, sono approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale straordinaria da indirsi secondo quanto previsto dall'art. 15 possono essere proposte:
 - a) dal Consiglio Federale;
 - b) dall'Assemblea Ordinaria, con una mozione approvata a maggioranza semplice;
 - c) da un numero di Società affiliate con diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti attribuiti, secondo l'ultima graduatoria nazionale. Da rappresentanti atleti o tecnici che rappresentino un numero pari alla metà più uno dei voti attribuiti, secondo l'ultima graduatoria nazionale.

ART. 42- SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE.

Per lo scioglimento della Federazione si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ART.43 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- 1) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi di legge.
- 2) Ai fini dell'applicabilità dell'art. 17, comma 6 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36- bis, comma 5, del nuovo Statuto del CONI.
